

Consulenti del Lavoro



Al servizio delle Aziende, dei Cittadini
e della Pubblica Amministrazione



I CONSULENTI DEL LAVORO NELLA REALTA' ECONOMICO-PRODUTTIVA E SOCIALE DEL PAESE.

I Consulenti del lavoro in Italia sono 28.000, hanno circa 100.000 dipendenti, amministrano circa 1.000.000 di aziende con 8 milioni di addetti, gestiscono personale dipendente per un monte retribuzioni di circa 100 milioni di euro l'anno, redigono 1.550.000 dichiarazioni dei redditi e esercitano funzioni di conciliazione o di consulenza di parte o di consulenza tecnica del giudice in oltre 100.000 vertenze di lavoro.

Nella graduatoria dei liberi professionisti sono al terzo posto per base imponibile denunciata al fisco, dopo notai e commercialisti.

L'intervento professionale del Consulente del lavoro si colloca generalmente nell'area della consulenza alla piccola-media impresa con una specializzazione nella gestione dei rapporti di lavoro, in linea con l'evoluzione del sistema produttivo che ormai è costituito da piccole imprese operanti in prevalenza nel terziario, dove la gestione delle risorse umane costituisce il vero fattore strategico di sviluppo.

Particolarmente significativo risulta il ruolo di terzietà che il Consulente del lavoro assume nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Questa professione, per il cui accesso è obbligatorio il conseguimento del diploma di laurea, da tempo occupa un ruolo essenziale in quel rapporto di "cerniera" tra le istanze dei privati e le esigenze della Pubblica Amministrazione. Oggi alla categoria, infatti, non è più chiesto di rappresentare seccamente la propria "parte", tradizionalmente identificabile nelle "aziende/clienti", ma di recitare un ruolo attivo per la creazione di un percorso virtuoso tra gli obblighi imposti dalle norme e gli utenti. Ne risulta esaltato anche il ruolo e la professionalità del Consulente del lavoro il quale, per il tramite delle commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini, diventa strumento tecnico per la composizione delle controversie, rectius, prevenzione delle stesse.

Infatti in dette Commissioni di certificazione si potrà:

- 1) effettuare il tentativo di conciliazione della controversia, che non sarà più obbligatorio;
- 2) costituire camere arbitrali come sistema alternativo al contenzioso;
- 3) certificare la tipizzazione della giusta causa di licenziamento nei contratti individuali;
- 4) certificare i contratti di lavoro in genere.

IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE

La professione, inizialmente individuata con legge n. 1815/1939, trova una sua prima specifica regolamentazione con la legge n. 1081/1964 che istituisce l'Albo dei Consulenti del lavoro.

La dinamicità, propria della categoria professionale, e la spiccata attitudine all'aggregazione a livello associativo, hanno portato in breve tempo a due importanti tappe istituzionali:

-la costituzione, con la legge n. 1100/1971, dell'EN-PACL, Ente di Previdenza ed Assistenza per i Consu-

lenti del Lavoro, e la conseguente regolamentazione del sistema pensionistico e previdenziale, modificata dalla legge n. 249/1991 e recentemente privatizzato;

-l'approvazione della legge n. 12/1979 che disciplina l'ordinamento professionale definendone l'oggetto, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, le modalità relative all'esercizio della professione, l'organizzazione statutaria, le norme penali per l'esercizio abusivo della professione, l'autotutela e la disciplina interna, il segreto professionale.



I Consulenti del Lavoro in Italia

AZIENDE GESTITE

1 MILIONE di Aziende con 8 MILIONI di addetti per un monte retribuzioni di oltre 100.000 MILIARDI di euro l'anno

VOLUME D'AFFARI IVA MEDIO PRO-CAPITE

87.547 euro

REDDITO

MEDIO PRO-CAPITE

48.433 euro

DIPENDENTI OCCUPATI PRESSO STUDI E ORDINI

100.000 circa

AGENZIA DELLE ENTRATE

TRASMISSIONE DICHIARAZIONI FISCALI

1.550.000 modelli Unico Persone Fisiche

250.000 modelli Unico Società di Persone

150.000 modelli Unico Società di Capitale

1.000.000 modelli 770 ordinari semplificati

100.000 modelli 770 ordinari

IL PERCORSO FORMATIVO

Secondo le norme dettate dalla legge istitutiva dell'ordinamento professionale, aggiornata l' 11 aprile 2007, il titolo di studio richiesto è la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

25.000 dichiarazioni IVA

1.000.000 comunicazione dei dati IVA

INPS

ADEMPIMENTI

15.000 trasmissioni di denuncia di inizio e variazione attività

15.600.000 presentazioni dei Modelli DM10/2

14.400.000 presentazioni di modelli Emens

INAIL

ADEMPIMENTI

140.000 trasmissioni telematiche di denuncia di inizio, variazione e cessazione di attività

2.000.000 denunce telematiche degli assicurati

1.100.000 denunce dei salari per il premio INAIL

E' richiesto inoltre un biennio di praticantato presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro o di uno dei professionisti individuati dall'art. 1 della legge 12/1979.

Dopo il praticantato è necessario superare un esame di Stato, per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale, che prevede prove scritte e orali nelle seguenti discipline: diritto del lavoro e legislazione sociale, diritto tributario, diritto privato, pubblico e penale, ragioneria.



FUNZIONI E COMPETENZE PROFESSIONALI DEL CONSULENTE DEL LAVORO

I Consulenti del lavoro sono professionisti dell'area giuridico-economica che esplicano le proprie funzioni soprattutto nell'ambito di realtà imprenditoriali medio-piccole, favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane.

L'attività del Consulente del lavoro si colloca quindi in posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori.

Dal 1979, anno di riconoscimento dell'Ordine professionale, il volto di questa professione è profondamente mutato.

Da conoscitore della tecnica retributiva e contributiva aziendale, il Consulente del lavoro si è andato affermando, per formazione culturale e per competenza professionale in materia di contabilità e consulenza fiscale, identificandosi in una funzione di dirigente esterno della piccola impresa.

Il suo ambito professionale comprende:

- genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta;

- assistenza e rappresentanza dell'azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo;

- assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro;

- selezione e formazione del personale;

- consulenza tecnica d'ufficio e di parte;

- igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro;

- tecniche di analisi dei costi d'impresa per la definizione del prezzo del prodotto/servizio, redazione dichiarazione dei redditi;

- gestione aziendale: analisi, costituzione e piani produttivi, assistenza fiscale e tributaria, tenuta delle scritture contabili, controllo di gestione e analisi dei costi, redazione dichiarazione dei redditi;

- assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria;

- consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni, etc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico;

- trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;

- certificazione tributaria – visto pesante;

- autentica C.C.I.A.A.;

- certificazione eticità del rapporto di lavoro.

- funzioni in ambito delle segnalazioni di denuncia di attività di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.



Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

E' l'organo elettivo di coordinamento amministrativo e di vigilanza sui Consigli Provinciali.

E' composto di quindici membri eletti dai Consigli Provinciali. Elegge al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere.

Ha competenza in materia di:

a) vigilanza sul funzionamento dei Consigli Provinciali;

b) proposta al Ministero di Grazia e Giustizia delle spettanze professionali (tariffe da praticarsi alla clientela);

c) contributi degli iscritti per il funzionamento dei Consigli Provinciali e suo proprio;

d) contenzioso amministrativo per i ricorsi relativi alle elezioni nei Consigli Provinciali e nelle vertenze anche disciplinari proposte dagli interessati;

e) coordinamento e promozione delle attività di aggiornamento e perfezionamento professionale degli iscritti;

f) studio e promozione delle iniziative per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza per gli iscritti;

g) nomina dei rappresentanti della professione presso qualsiasi ente o istituzione nazionale.

Sull'operato del Consiglio Nazionale vigilano i Ministeri del Lavoro e quello di Giustizia.

In caso di irregolarità il Consiglio Nazionale viene commissariato a cura dei Ministeri vigilanti.

La gestione dei fondi e la regolarità dei bilanci consuntivi sono controllati da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro dal 28 luglio 2005 ha ottenuto la Certificazione di Qualità conforme ai requisiti previsti dalle norme UNI EN ISO 9001:2000 e successivamente ISO 9001:2008.



Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del lavoro

E' l'organo elettivo di governo degli iscritti a ciascun Albo Provinciale.

E' composto da cinque a nove membri in funzione del numero degli iscritti all'Albo.

Elegge tra i propri membri il presidente, il segretario, il tesoriere.

Ha competenza in materia di:

a) iscrizione, sospensione, cancellazione dei Consulenti del lavoro nell'Albo Provinciale;

b) tutela del titolo professionale;

c) composizione, a richiesta delle parti, delle contestazioni tra gli iscritti in merito all'esercizio della professione;

d) pareri al Consiglio Nazionale in merito alla misura delle spettanze ed alla loro liquidazione;

e) provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti;

f) nomina di rappresentanti della professione presso organismi di rilevanza provinciale o locale;

g) convocazione dell'assemblea degli iscritti;

h) proposte al Consiglio Nazionale circa la misura dei contributi per la prima iscrizione e successive e per il rilascio di attestazioni e certificazioni;

i) aggiornamento e perfezionamento professionale degli iscritti.

Il Consiglio Provinciale può essere sciolto per infunzionalità o gravi irregolarità e conseguentemente affidato contemporaneamente ad un commissario nominato con provvedimento dei Ministeri del Lavoro e di Giustizia. La gestione dei fondi e la regolarità dei bilanci consuntivi sono controllati da un Collegio dei Revisori composto di tre membri.



L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro è stato istituito con la legge 23 novembre 1971, n.1100 allo scopo di erogare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

L'Ente ha sede in Roma, attualmente in Viale del Caravaggio n. 78.

In data 25 agosto 1991 è entrata in vigore la legge 5 agosto 1991, n.249 di riforma dell'Ente, che ha modificato la legge istitutiva.

Dal 1° gennaio 1995 l'Enpacl, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, ha trasformato la propria natura giuridica in Ente privato di tipo associativo.

Al 31 dicembre 2009, risultano iscritti all'Ente 23.784 Consulenti ed erogate n. 7.261 pensioni.

La risorsa primaria per il finanziamento delle prestazioni è costituita dalla contribuzione (soggettiva ed integrativa) alla quale sono assoggettati gli iscritti.

Il contributo soggettivo annuo è frazionabile in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente.

Il contributo integrativo è dovuto dai Consulenti del lavoro iscritti agli Albi. I professionisti devono applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA una maggiorazione del 2% a carico del cliente e versarne all'Ente il relativo ammontare utile ai fini pensionistici.

L'Ente, al 31 dicembre 2009, iscrive a bilancio un patrimonio netto pari a 573.738.000 Euro. L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro è inoltre tenuto ad accantonare una riserva legale pari a 5 annualità delle pensioni in essere.

Gli organi attraverso i quali l'Ente opera all'esterno sono: il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, cui è attribuita la rappresentanza legale dell'Ente; l'Assemblea dei Delegati, eletti in ciascuna provincia; il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Delegati tra gli iscritti; il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri, designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con funzione di presidente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Assemblea dei Delegati tra gli iscritti all'Ente.

A capo della struttura organizzativa vi è il Direttore Generale che coordina il funzionamento degli uffici secondo le direttive degli organi di amministrazione. Nel febbraio 1999 l'Enpacl è stato il primo Ente di Previdenza ad aver ottenuto la certificazione di Qualità secondo lo schema previsto dalle norme ISO 9001:2008.



MODALITA' E REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

Legislazione che regola la professione di Consulente del lavoro:

- Legge 11 gennaio 1979, n. 12: Ordinamento Professionale
- D.M. 2 dicembre 1997: Norme sul Praticantato
- D.M. 15 luglio 1992, n. 430: Tariffa Professionale

1) PRATICANTATO

ISCRIZIONE

La domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti deve essere redatta in carta legale e presentata, debitamente sottoscritta, al Consiglio dell'Ordine, nel cui ambito territoriale il richiedente ha eletto il proprio domicilio professionale, che è da intendersi lo studio del professionista presso il quale svolgerà la pratica.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Certificato di nascita;
- b) Certificato di residenza e dichiarazione del domicilio professionale (coincidente con lo studio del professionista scelto – determinante per stabilire il Consiglio Provinciale competente per l'iscrizione);
- c) Certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;
- d) Certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il Tribunale e presso la Pretura;

- e) Certificato del Casellario giudiziale;
- f) Originale, copia autenticata o certificazione del titolo di studio richiesto;
- g) Dichiarazione del professionista che attesti l'ammissione alla pratica nel proprio studio e certifichi i requisiti soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo, nonché il numero di praticanti presenti nello studio;
- h) Ricevuta del pagamento del contributo "una tantum" per l'iscrizione al registro e ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 23.11.1944 n. 382;
- i) Due foto formato tessera firmate dall'interessato;
- l) La dichiarazione di non svolgere praticantato per altre attività professionali.

La pratica può essere svolta presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro iscritto all'Albo da almeno due anni o di altro professionista, iscritto nell'Albo degli Avvocati e Procuratori Legali, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti Commerciali, che abbia effettuato la comunicazione (non autocertificabile) di esercizio della professione di Consulente del lavoro, da almeno tre anni, alla Direzione Provinciale del Lavoro nel cui ambito territoriale intende svolgere la stessa.

In quest'ultima ipotesi i praticanti Consulenti del lavoro, nel numero massimo di due unità, potranno essere ammessi alla pratica esclusivamente presso lo studio per il quale sia stata effettuata la comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l'attività di cui al primo comma dell'art. 1 della Legge n. 12/1979.



REQUISITI

Sono ammessi alla pratica coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui sopra, di uno dei seguenti titoli di studio validi per l'ammissione all'esame di stato, così come indicato all'art. 3 lettera d) della Legge n. 12/1979:

- laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza,
- laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di economia,
- laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di scienze politiche,
- diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro,
- laurea quadriennale in giurisprudenza,
- laurea quadriennale in scienze economiche e commerciali,
- laurea quadriennale in scienze politiche;

Pertanto, nel caso di soggetti che abbiano conseguito il titolo accademico in vigore dei DD.MM. 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, saranno validi ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti Consulenti del lavoro:

- a) Titolo di laurea appartenente a:
- Classe 2 delle lauree in scienze dei servizi giuridici;
 - Classe 15 delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
 - Classe 17 delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
 - Classe 19 delle lauree in scienze dell'amministrazione;
 - Classe 28 delle lauree in scienze economiche;
 - Classe 31 delle lauree in scienze giuridiche.

b) Titolo di laurea specialistica appartenente a:

- Classe 22/S delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
- Classe 64/S delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- Classe 70/S delle lauree specialistiche in scienze della politica;
- Classe 71/S delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- Classe 84/S delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendale;
- Classe 102/S delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della formazione e dell'informazione giuridica.

Nel caso di soggetti che abbiano conseguito il titolo accademico in vigore dei DD.MM. 16 marzo 2007 e 25 novembre 2005 in GU n. 293 del 17 dicembre 2005, quest'ultimo per quanto attiene la laurea magistrale in giurisprudenza, saranno validi ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti Consulenti del lavoro:

- a) Titolo di laurea appartenente a:
- Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;
 - Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
 - Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;
 - Classe L-33: scienze economiche;
 - Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.



b) Titolo di laurea magistrale appartenente a:

- Classe LM-56: scienze dell'economia;
- Classe LM-62: scienze della politica;
- Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;
- Classe LM-77: scienze economico-aziendali;
- Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.

Inoltre, riguardo all'equipollenza dei titoli accademici, deve precisarsi che la stessa può essere sancita attraverso un provvedimento legislativo o attraverso un decreto ministeriale e che la generalità dei provvedimenti amministrativi emanati in materia di equipollenza sono finalizzati esclusivamente all'ammissione ai pubblici concorsi o al pubblico impiego, mentre non si registra alcun provvedimento di equipollenza tra le lauree valide ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione per la professione di Consulente del Lavoro.

LIMITI

Il professionista, anche associato, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti Consulenti del lavoro presso il proprio studio. Il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse.

Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale.

DURATA

Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di quattro ore medie giornaliere, sotto la direzione del professionista che deve fornire la preparazione idonea per l'esercizio della professione, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo comportamentale e deontologico.

2) ESAME DI STATO

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla Commissione.

La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

diritto del Lavoro; legislazione sociale; diritto tributario; elementi di diritto privato, pubblico e penale; nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla Commissione e i dizionari.

3) ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione nell'Albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio Provinciale *territorialmente competente in base al domicilio professionale*, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;



- b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;
- c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;
- d) certificato del casellario giudiziario;
- e) certificato di buona condotta morale e civile;
- f) certificato di godimento dei diritti civili;
- g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;
- h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;
- i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'Albo.

Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'Albo Professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto b) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'Albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38.

Il Consiglio Provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio Provinciale.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale.

Al procedimento per l'iscrizione nell'Albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

Il Consiglio Nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.



Estratto Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59
"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

PARTE SECONDA

Titolo I

(Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia)

Art. 44

(Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di libera prestazione)

1. Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni, e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, alla prestazione temporanea e occasionale di attività professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto.

Art. 45

(Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.

2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.

4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.

6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.

7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

Art. 46

(Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

Art. 47

(Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di stabilimento)

1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, è consentita ad associazioni o società di uno Stato, membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

Art. 48 (Regolamenti)

1. Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia, sono adottati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, e successive modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate, in particolare con riferimento all'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e degli architetti, ai principi contenuti nel presente decreto legislativo, in particolare agli articoli 45 e 46.



INCOMPATIBILITA'.

L'iscrizione nell'Albo dei Consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.

Per l'incompatibilità dei dipendenti pubblici, la L. 23.12.1996, n.662, all'art.1, commi 56 e 56 bis e 58 bis, ha previsto per i lavoratori a tempo determinato e parziale, al pari di quello a tempo indeterminato part-time e purchè la prestazione lavorativa non superi il 50% di quella a tempo pieno, la possibilità dell'esercizio di un'attività libero-professionale.

56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione..

58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

Tale normativa ha quale riferimento soggettivo il lavoratore part-time, senza specificazione e limitazione alcuna, discendendone l'applicabilità sia al dipendente a termine che a quello a tempo determinato.

I 106 Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro



Agrigento

Pres. Enrico Vetrano
Via Lombardia Villaggio Mose' 24/A
92100 Agrigento (AG)

Tel. 0922 463912 - Fax: 0922 652332

Alessandria

Pres. Lorenzo Lombardi
Via Legnano 23
15100 Alessandria (AL)

Tel. 0131 265298 - Fax: 0131 232087

Ancona

Pres. Roberto Di Iulio
Via Degli Orefici 2
60121 Ancona (AN)

Tel. 071 2075014 - Fax: 071 2081867

Aosta

Pres. Renato Virginio Marchiando
Via Torino 25
11100 Aosta (AO)

Tel. 0125 807143 - Fax: 0125 804322

Arezzo

Pres. Marco Polci
Via Madonna Del Prato 77
52100 Arezzo (AR)

Tel. 0575 354740 - Fax: 0575 354740

Ascoli Piceno

Pres. Marco Assenti
Corso Trento E Trieste 115
63100 Ascoli Piceno (AP)

Tel. 0736 397932 - Fax: 0736 252246

Asti

Pres. Fausto Cantore
Via Bigatti 14
14100 Asti (AT)

Tel. 0141 530232 - Fax: 0141 530232

Avellino

Pres. Carlo Cardinale
Via Annarumma 69
83100 Avellino (AV)

Tel. 0825 37953 - Fax: 0825 37953

Bari

Pres. Francesco Sette
Via De Bellis Vitantonio 37
70126 Bari (BA)

Tel. 080 5562044 - Fax: 080 5475604

BAT

Pres. Maria Grazia De Crescenzo
Via Libertà' 9
70051 Barletta (BT)

Tel. 0883/955526 - Fax: 0883 533091

Belluno

Pres. Lanfranco Mori
Via Mezzaterra C.P. 3 18
32100 Belluno (BL)

Tel. 0437 942966 - Fax: 0437 942966

Benevento

Pres. Roberto Russo
Via San Gaetano 10
82100 Benevento (BN)

Tel. 0824 21485 - Fax: 0824 21485

Bergamo

Pres. Adriana Regonesi
Viale Vittorio Emanuele II 44
24121 Bergamo (BG)

Tel. 035 217400 - Fax: 035 217016

Biella

Pres. Manuela Maffiotti
Via Vialardi Di Verrone 14
13900 Biella (BI)

Tel. 015 8486350 - Fax: 015 8486360

Bologna

Pres. Antonella Ricci
Via F.lli Cairoli 7
40121 Bologna (BO)

Tel. 051 255768 - Fax: 051 244711

Bolzano

Pres. Loris De Bernardo
Via Lancia 8/A
39100 Bolzano (BZ)

Tel. 0471 265975 - Fax: 0471 265998

Brescia

Pres. Sergio Faini
Via Salgari 43/B
25125 Brescia (BS)

Tel. 030 2427788 - Fax: 030 2428157

Brindisi

Pres. Dario Montanaro
Via Dalmazia 21/A
72100 Brindisi (BR)

Tel. 0831 726420 - Fax: 0831 728074

Cagliari

Pres. Vittorio De Riso
Via Sonnino 37
09125 Cagliari (CA)

Tel. 070 665773 - Fax: 070 665804

Caltanissetta

Pres. Pietro Gebbia
Via Cimabue s.n.c.
3100 Caltanissetta (CL)

Tel. 0934 552055 - Fax: 0934 542319

Campobasso

Pres. Davide Siravo
Via Tiberio 92/A
86100 Campobasso (CB)

Tel. 0874 481495 - Fax: 0874 1865223

Caserta

Pres. Stefano Scialdone
Via M. Forgiore 12
81100 Caserta (CE)

Tel. 0823 329211 - Fax: 0823 456791

Catania

Pres. Rosario Lo Presti
Piazza Galatea 27
95129 Catania (CT)

Tel. 095 536977 - Fax: 095 530363

Catanzaro

Pres. Giuseppe Buscema
Via Murano 9
88063 Catanzaro Lido (CZ)

Tel. 0961 360372 - Fax: 0961 360372

Chieti

Pres. Luciano Falcone
Via D. Spezioli 16
66100 Chieti (CH)

Tel. 0871 411569 - Fax: 0871 404561

Como

Pres. Paolo Frigerio
Via Giulini 10
22100 Como (CO)

Tel. 031 270384 - Fax: 031 261013

Cosenza

Pres. Giovanni Genise
Via Felice Migliori C.P. 266 1
87100 Cosenza (CS)

Tel. 0984 72554 - Fax: 0984 794777

Cremona

Pres. Giovanni Battista Centenari
Via Palestro 66
26100 Cremona (CR)

Tel. 0372 535411 - Fax: 0372 457934

Crotone

Pres. Giuseppe Tropiano
Via Panella C.P. 98 39
88900 Crotone (KR)

Tel. 0962 24814 - Fax: 0962 24814

Cuneo

Pres. Giovanni Trombetta
Via Roma 14
12100 Cuneo (CN)

Tel. 0171 65570 - Fax: 0171 488500

Enna

Pres. Vincenzo Messina
Piazza Ing. Panvini C.P. 208
94100 Enna (EN)

Tel. 0935 531493 - Fax: 1782245986

Fermo

Pres. Bruno Del Gatto
Via Xxv Aprile 26
63023 Fermo (FM)

Tel. 0734 622173 - Fax: 0734 622173

Ferrara

Pres. Stefano Tonegutti
Via Del Turco 29
44100 Ferrara (FE)

Tel. 0532 247066 - Fax: 0532 247066

Firenze

Pres. Moreno Panchetti
Via Ricasoli 32
50121 Firenze (FI)

Tel. 055 281786 - Fax: 055 281787

Foggia

Pres. Francesco Maldera
Via Vincenzo Della Rocca 38
71100 Foggia (FG)

Tel. 0881 709662 - Fax: 0881 709662

Forlì'

Pres. Claudio Rigoni
Via Torelli 2
47100 Forlì' (FO)

Tel. 0543 31201 - Fax: 0543 31201

Frosinone

Pres. Carlo Martufi
Via Marcello Mastroianni 301
03100 Frosinone (FR)

Tel. 0775 871855 - Fax: 0775 822081

Genova

Pres. Vittorio Vianello
Via Ilva 4/3
16128 Genova (GE)

Tel. 010 562389 - Fax: 010 562389

Gorizia

Pres. Sandro Benigni
Via Carlo Morelli 19/A
34170 Gorizia (GO)

Tel. 0481 30325 - Fax: 0481 30325

Grosseto

Pres. Angiolo Mainardi
Corso Carducci 90
58100 Grosseto (GR)

Tel. 0564 25786 - Fax: 0564 25786

Imperia

Pres. Francesco Cerqueti
Via Xxv Aprile 67
18100 Imperia (IM)

Tel. 0183 710269 - Fax: 0183 710269

Isernia

Pres. Carmine Di Vincenzo
Via XXIV Maggio 95 C.P. 153
86170 Isernia (IS)

Tel. 0865 411538 - Fax: 0865 411538

La Spezia

Pres. Sergio Cardellini
Piazzale Kennedy 27
19124 La Spezia (SP)

Tel. 0187 516700 - Fax: 0187 516443

L'Aquila

Pres. Giuseppe Liberatore
Viale A. De Gasperi 60
67100 L'Aquila (AQ)

Tel. 0862 412307 - Fax: 0862 421849

Latina

Pres. Monica Muscedere
Via Eroi Del Lavoro 12
04100 Latina (LT)

Tel. 0773 484354 - Fax: 0773 414254

Lecce

Pres. Antonio Lezzi
Via Ciccollella Cond. Palaz. Di Vetro
73100 Lecce (LE)

Tel. 0832 343765 - Fax: 0832 343765

Lecco

Pres. Giulio Corno
Via Parini 29
23900 Lecco (LC)

Tel. 0341 282904 - Fax: 0341 283442

Livorno

Pres. Gloria Cappagli
Piazza Attias 37
57121 Livorno (LI)

Tel. 0586 892358 - Fax: 0586 894482

Lodi

Pres. Luigi Tortora
C/O Appl Via Massimo D'Azeglio 20
26900 Lodi (LO)

Tel. 0371 432350 - Fax: 0371 432296

Lucca

Pres. Luciana Conti
Via S. Croce 64
55100 Lucca (LU)

Tel. 0583 582220 - Fax: 0583 319081

Macerata

Pres. Riccardo Russo
Via Ignazio Silone 37
62100 Macerata (MC)

Tel. 0733 35040 - Fax: 0733 35040

Mantova

Pres. Luca De Compadri
Via Bartolomeo Grazioli 4
46100 Mantova (MN)

Tel. 0376 362625 - Fax: 0376 379695

Massa Carrara

Pres. Marco Iovino
Via 7 Luglio 16/BIS
54033 Carrara (MS)

Tel. 0585 777082 - Fax: 0585 777082

Matera

Pres. Serafino Di Sanza
Via Lucana 167
75100 Matera (MT)

Tel. 0835 331061 - Fax: 0835 331061

Messina

Pres. Carlo Maletta
Via Sicilia 14
98100 Messina (ME)

Tel. 090 2982339 - Fax: 090 2931244

Milano

Pres. Giovanni Zingales
Via Aurispa 7
20122 Milano (MI)

Tel. 02 58308188 - Fax: 02 58310605

Modena

Pres. Mauro Mantovani
Via Campanella 23
41100 Modena (MO)

Tel. 059 222844 - Fax: 059 223666

Monza Brianza

Pres. Marino Dell'Orto
Via Borgazzi 83
20052 Monza (MB)

Tel. 039 3902994 - Fax: 039 3902994

Napoli

Pres. Edmondo Duraccio
Via Alcide De Gasperi 55
80133 Napoli (NA)

Tel. 081 5518566 - Fax: 081 5524076

Novara

Pres. Bartolomeo La Porta
Viale Roma 12
28100 Novara (NO)

Tel. 0321 611805 - Fax: 0321 394584

Nuoro

Pres. Cecilia Mannia
Via Dessanay 121
08100 Nuoro (NU)

Tel. 0784 203393 - Fax: 0784 203393

Oristano

Pres. Giorgio G. Battista Sanna
Viale Diaz 87
09170 Oristano (OR)

Tel. 0783 73285 - Fax: 0783 73285

Padova

Pres. Stefano Dalla Mutta
Via Degli Zabarella 95
35121 Padova (PD)

Tel. 049 663660 - Fax: 049 660524

Palermo

Pres. Vincenzo Barbaro
Via Redipuglia 6
90144 Palermo (PA)

Tel. 091 346433 - Fax: 091 347031

Parma

Pres. Stefano Ronchini
Viale Dei Mille 140
43125 Parma (PR)

Tel. 0521 941428 - Fax: 0521 952721

Pavia

Pres. Stelvio Lanati
Via Bernardino Da Feltrè 4
27100 Pavia (PV)

Tel. 0382 28286 - Fax: 0382 28286

Perugia

Pres. Stefano Ansideri
Via Sicilia Sc. F 27
06128 Perugia (PG)

Tel. 075 5004566 - Fax: 075 5055338

Pesaro

Pres. Alba Pazzagli
Via Toschi Mosca C.P. 108 15
61100 Pesaro (PU)

Tel. 0721 33638 - Fax: 0721 377112

Pescara

Pres. Laura D'Angelo
Via Chieti 5
65121 Pescara (PE)

Tel. 085 4216911 - Fax: 085 4213347

Piacenza

Pres. Alessandro Lupi
Corso Vittorio Emanuele 243
29100 Piacenza (PC)

Tel. 0523 334160 - Fax: 0523 334160

Pisa

Pres. Fulvio Morelli
Piazza Vittorio Emanuele II 2
56125 Pisa (PI)

Tel. 050 500420 - Fax: 050 500420

**Rimini**

Pres. Carlo Dall'Ara
Via Anghera' 29
47900 Rimini (RN)
Tel. 0541 448267 - Fax: 0541 28451

Roma

Pres. Adalberto Bertucci
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma (RM)
Tel. 06 89670177 - Fax: 06 86763924

Rovigo

Pres. Giancarlo Micheletti
Via Nino Bedendo 3
45100 Rovigo (RO)
Tel. 0425 21506 - Fax: 0425 464454

Salerno

Pres. Alberico Capaldo
Via S. Alfonso M. De' Liguori 2
84135 Salerno (SA)
Tel. 089 481003 - Fax: 089 481068

Sassari

Pres. Giuseppe Martinez
Via Milano 7
07100 Sassari (SS)
Tel. 079 276790 - Fax: 079 278745

Savona

Pres. Giovanni Gherzi
Via Paleocapa 18/28
17100 Savona (SV)
Tel. 019 8401197 - Fax: 019 814927

Siena

Pres. Paolo Stufetti
Viale Curtatone 12
53100 Siena (SI)
Tel. 0577 49439 - Fax: 0577 564611

Siracusa

Pres. Salvatore Malfitano
Viale S. Panagia 218
96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931 494100 - Fax: 0931 490365

Sondrio

Pres. Giovanni Besio
Via Mazzini 9
23100 Sondrio (SO)
Tel. 0342 214354 - Fax: 0342 519687

Taranto

Pres. Claudio Cavaliere
Viale Magna Grecia 100
74100 Taranto (TA)
Tel. 099 7304897 - Fax: 099 7360162

Teramo

Pres. Bruno Santori
Via Trento E Trieste 24
64100 Teramo (TE)
Tel. 0861 247393 - Fax: 0861 247393

Terni

Pres. Franco Lagomarsini
Corso Del Popolo 63
05100 Terni (TR)
Tel. 0744 423827 - Fax: 0744 423827

Torino

Pres. Cristoforo Re
Via Della Consolata 1/BIS
10122 Torino (TO)
Tel. 011 5216426 - Fax: 011 5216363

Trapani

Pres. Leonardo Giacalone
Via Libica 2
91100 Trapani (TP)
Tel. 0923 21120 - Fax: 0923 21120

Trento

Pres. Andrea Pozzatti
Via Maccani 211
38100 Trento (TN)
Tel. 0461 825890 - Fax: 0461 429147

Treviso

Pres. Annamaria Giacomini
Viale Orleans 22
31100 Treviso (TV)
Tel. 0422 582345 - Fax: 0422 410521

Trieste

Pres. Mario Costa
Via Roma 17
34132 Trieste (TS)
Tel. 040 3728833 - Fax: 040 3474701

Udine

Pres. Stefano Sassara
Via Calzolari 4
33100 Udine (UD)
Tel. 0432 295892 - Fax: 0432 295892

V.C.O.

Pres. Luca Rognoni
Vicolo Visconti B.Co Mediovale
28805 Vogogna (VB)
Tel. 0324 87433 - Fax: 0324 87433

Varese

Pres. Vera Lucia Stigliano
Via Bernascone 14
21100 Varese (VA)
Tel. 0332 239360 - Fax: 0332 238479

Venezia

Pres. Antonio Vegna
Galleria Matteotti 6/2
30174 Mestre (VE)
Tel. 041 5041677 - Fax: 041 2394467

Vercelli

Pres. Luca Caratti
Corso Magenta 1
13100 Vercelli (VC)
Tel. 0161 256256 - Fax: 0161 256156

Verona

Pres. Alfonsino Albarello
Corso Porta Nuova 107
37122 Verona (VR)
Tel. 045 8005065 - Fax: 045 8068960

Vibo Valentia

Pres. Rosario Rubino
Via Giovanni XXIII 74
89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. 0963 93524 - Fax: 0963 93524

Vicenza

Pres. Elvira D'Alessandro
Corso Ss. Felice E Fortunato 62
36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444 322028 - Fax: 0444 323682

Viterbo

Pres. Bruno Barghini
Via Genova 17
01100 Viterbo (VT)
Tel. 0761 226960 - Fax: 0761 322168

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

**Triennio
2008-2011****Presidente**

Marina Elvira Calderone
(Cagliari)

Vice Presidente

Alessandro Visparelli
(Verona)

Segretario

Vincenzo Silvestri
(Palermo)

Tesoriere

Pietro Panzetta
(Taranto)

Consiglieri

Ilario Bortolan
(Biella)

Mauro Capitanio
(Brescia)

Alfio Catalano
(Bergamo)

Giuseppe D'Angelo
(Viterbo)

Rosario De Luca
(Reggio Calabria)

Vincenzo Germinara
(Pistoia)

Sergio Giorgini
(Pesaro e Urbino)

Massimo Iesu
(Trieste)

Teodoro Lateana
(Potenza)

Giovanni Montefusco
(Benevento)

Sergio Stelitano
(Bologna)

**Collegio dei
Revisori****Presidente**

Angelo Colangelo
(Foggia)

Componenti

Roberto Bracco
(Imperia)

Marcello De Carolis
(L'Aquila)

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/549361 - Fax 06/5408282
e-mail: consiglionazionale@consulentidellavoro.it
PEC: consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
www.consulentidellavoro.it
www.consulentidellavoro.gov.it

Aggiornato al mese di Novembre 2010